



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 16 /16-1/ 2024 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 4/6 marzo 2024 dalla parte **MARIA ALESSANDRA MARTINO** (C.F. MRTMLS75A50A326G) per tramite del professionista nominato dall'OCC, dott. MARCO CENTURIONE; vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. MARIA ALESSANDRA ricorre in proprio quale dipendente già titolare di ditta individuale cancellata dal RR II nel 2010 e successivamente proprietaria di quota in altra società di capitali MAISON CHIC SRL cancellata nel 2018 a seguito di liquidazione con l'effetto di non rientrare la ricorrente tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. MARCO CENTURIONE, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia, non possedendo alcun bene



immobile e automezzo immatricolato 2001 con scarso valore occorrente per recarsi al lavoro. Non risultano eseguite compravendite nell'ultimo quinquennio.

Il nucleo familiare è composto dalla sola ricorrente con reddito di circa 800 euro mensili e risulta titolare di contratto di locazione di edilizia agevolata

Il saldo del c.c. è in passivo mentre quello della Postepay risulta con attivo di poco superiore ad € 30,00.

- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

DEBITI PRIVILEGIATI

Creditore	Imp. in via ipotecaria	Imp. in via privilegiata	Note
Agenzia delle Entrate	-	126.324,24	Rif. Allegato ¹³
Soget spa n. 2457	-	1.544,36	Rif. Allegato ¹⁴
Soget spa n. 2458	-	676,14	Rif. Allegato ¹⁵
Coopcredito Cooperativa a r.l.	-	15.247,40	Rif. allegato ¹⁶
Totale Importo	-	143.792,14	

DEBITI CHIROGRAFARI

Creditore	Importo in via chirografaria	Note
Coopcredito Cooperativa a r.l.	51.624,58	Rif. allegato ²⁰
Axactor Italia Spa	23.175,96	Rif. Allegato ¹⁷
Purple SPV srl	77.890,53	Rif. Allegato ¹⁸
Cherry Bank	57.172,75	Rif. Allegato ¹⁹
Guber Banca Spa	36.874,42	Rif. Allegato ²⁰
Fratelli Guzzini Spa	9.348,22	Rif. Allegato ²¹



oltre spese di procedura per complessivi euro 429.125,29

	Importo
Debiti Procedura	1.592,87
Debiti ipotecari e altri debiti privilegiati	143.792,14
Debiti chirografari	283.740,28
Totale Debiti	429.125,29

Quanto alla natura prededucibile delle spese relative ai compensi riconosciuti all'advisor, il Tribunale dissente dal riconoscimento della natura denunciata in ragione della interpretazione dell'articolo 6 CCI, norma eccezionale che non ammette interpretazione estensiva.

Per tale ragione il compenso dell'advisor andrà corrisposto nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

ATTIVO:

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 1 membro vengono stimate in euro 750,00 circa con eccedenza di euro 100,00 da destinare alla procedura e creditori oltre alla somma derivante da TFR maturato del quale, invero, non allega richiesta, eventuali anticipi già concessi e diritto.

Della complessiva quota accantonata non vi è indicazione in busta paga. Sul punto rimette al liquidatore ogni verifica di esigibilità del credito.

DURATA:

Il ricorrente ha indicato un termine di esecuzione di 55 mesi, termine che sconta il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA



liquidatore nella persona del dott. MARCO CENTURIONE C.F. CNTMRC79A08E435Z, nato a Lanciano (CH) il giorno 08/01/1979, e residente a Treglio in C.da sacchetti 90, iscritto all'elenco dei GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, con studio a Lanciano (CH), in Via del verde 61 indirizzo pec: marco.centurione@postecert.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 750,00 al momento della ammissione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve



essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;

- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DETERMINA

in € 750,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 29/04/2024

Il Presidente

dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

